

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.

È costituita in Livorno l'Associazione denominata "Centro Mondialità Sviluppo Reciproco - CMSR" (in seguito denominata Associazione).

Costituitasi nel 1979 come associazione di volontariato internazionale, ha ottenuto nel 1992 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come Organismo Non Governativo (ONG) ai sensi della legge 49/1987, mantenendo tale idoneità nel 2014 ai sensi della legge 125/2014 ed è pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è anche iscritta nell'albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) ai sensi della legge 266/1991.

L'Associazione ha sede in Livorno ed il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione può istituire sedi distaccate, che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'Associazione si conforma alle regole ed ai principi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS) e pertanto assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) ed¹ a seguito dell'espletamento delle formalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS (in breve RUNTS), assume anche la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Di conseguenza la denominazione dell'Associazione² ai sensi dell'articolo 32 del CTS contiene l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) ed ONG (Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale).

Ai sensi dell'art 12 del CTS, verrà in seguito a contenere l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), ODV (Organizzazione di Volontariato) ed ONG (Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale).


Di tale acronimo ETS-ODV dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Questa clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Art. 2 – Scopi e Finalità.

- I. Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Fulvio Falleni



- II. L'Associazione intende perseguire, con metodo e continuità, una concreta ed efficace azione a favore di un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale, contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione, nella giustizia e nello spirito dell'Evangelo, dell'umanità, di tutti gli uomini e di tutte le donne, dei popoli e del creato.
- III. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha finalità partitiche e non persegue scopi di lucro, attraverso:
- a) la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale partenariato con i popoli e le comunità dei Paesi Emergenti;
 - b) la realizzazione, nei Paesi Emergenti, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzata al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani;
 - c) l'attività di Educazione allo Sviluppo, alla Mondialità, all'Interculturalità ed alla Pace realizzate principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi Emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali e, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del Mondo;
 - d) l'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio.

Art. 3 – Attività.

- I. Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione:
1. esercita, in via principale, l'attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di interesse, come previsto anche dall'articolo 5 comma primo, lettera n) del CTS;
 2. esercita, altresì, le seguenti ulteriori attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma primo del CTS:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e);
 - d) formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni (lettera j);
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- r) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (lettera x);
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

II. Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;
- b) identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi Emergenti, con il coinvolgimento attivo dei partner locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;

Fulvio Falleni

[Signature]

- c) attivare e gestire centri di documentazione;
 - d) attivare e gestire attività connesse di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale;
 - e) realizzare attività informative destinate all'opinione pubblica ed in particolar modo ai quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all'interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico;
 - f) svolgere attività editoriale e di stampa di qualsiasi strumento periodico e non;
 - g) realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
 - h) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;
 - i) collaborare, riunendosi anche in consorzio, con altre Associazioni, Organismi Non Governativi, ETS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, Organismi Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;
 - j) compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente Statuto.
- III. L'Assemblea dei soci può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 – Volontari ed attività di volontariato.

- I. L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari occasionali e di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che sono perciò iscritti in un "registro dei volontari".
- II. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà'.
- III. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 9). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- IV. Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma III.
- V. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
- VI. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche.

- I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
 - b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo l'art. 8 comma 1 del CTS.


In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- II. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di cui all'art. 5 del CTS;
 - f) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
 - g) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

- III. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo cura la redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo, con le modalità descritte all'articolo 8 comma IV del presente Statuto.

Fabio Fallini



Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci con le modalità descritte all'articolo 6 comma 1 lettera d del presente Statuto.

- IV. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- V. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Rapporto Associativo.

Il rapporto associativo è regolato nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il rapporto associativo si sostanzia nelle seguenti figure:

I. Soci

- a) Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che ne facciano richiesta scritta, dichiarando espressamente di accettare le disposizioni del presente Statuto. È loro diritto/dovere:
 - 1) partecipare alla vita dell'Associazione;
 - 2) partecipare, con diritto di voto qualora abbiano raggiunto la maggiore età, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
 - 3) poter assumere ruoli e compiti istituzionali allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;
 - 4) versare con regolarità la quota sociale.
- b) L'ammissione dei soci avviene con delibera del Consiglio Direttivo, su domanda scritta dell'interessato. La delibera viene presa a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dello stesso, con maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei votanti.
 - 1) La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 - 2) In caso di rigetto della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, motivarlo e comunicarlo alla persona interessata
 - 3) In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima delegato a deliberare

sulle domande non accolte, che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS)

- c) La cessazione della qualifica di socio avviene per:
- 1) mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale;
 - 2) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due Assemblee Ordinarie consecutivamente;
 - 3) esplicita richiesta di dimissione da parte del socio stesso;
 - 4) esclusione per gravi e comprovati motivi (inclusi, ma non limitati, la mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali), valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dello stesso, con maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei votanti.
- d) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.


II. Soci Emeriti

- a) Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione e/o che, nel corso degli anni, si siano distinte per il particolare appoggio finanziario e/o di competenza umana/professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.
- b) La nomina a socio emerito avviene su delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dello stesso, con maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei votanti e accettata dal socio emerito stesso.
- c) I soci Emeriti partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
- d) La cessazione della qualifica di socio emerito avviene per:
- 1) esplicita richiesta di dimissione da parte del socio emerito stesso;
 - 2) esclusione per gravi e comprovati motivi (inclusivi, ma non limitati, alla mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali), valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dello stesso, con maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei votanti.

III. In caso di esclusione dei Soci e Soci Emeriti:

- a) contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio od il socio emerito, può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera, all'Assemblea, che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
- b) prima di procedere all'esclusione di un socio o socio emerito, devono essergli contestati, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, entro 30 giorni dalla comunicazione degli addebiti.

Fulvio Fallu'



In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio o il socio emerito o i suoi eredi, non hanno alcun diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea;
- II. il Consiglio Direttivo;
- III. il/la Presidente;
- IV. l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Art. 8 – Assemblea.

- I. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed i soci emeriti (a seguire compresi genericamente nei "soci"). È l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.
- II. L'Assemblea è generalmente presieduta dal/dalla Presidente Onorario dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Presidente eletto/a o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- III. L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente, almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
- IV. La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche in forma telematica (per e-mail con conferma di lettura), con 8 (otto) giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- V. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- VI. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- VII. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci. Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto.
- VIII. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

IX. Quorum:

- a) in sede ordinaria, le deliberazioni sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.
- b) In sede straordinaria le deliberazioni sono valide con la presenza, in prima convocazione, dei 3/4 (tre quarti) aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, comunque, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

X. L'Assemblea può essere svolta con collegamenti audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

XI. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

XII. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, generalmente su proposta del Consiglio Direttivo, su:

- a) la Programmazione Annuale e le attività dell'Associazione, compresa la individuazione di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- b) il bilancio di esercizio e preventivo (art.13 del CTS) e, quando obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale (art.14 del CTS);
- c) la quota associativa annuale;
- d) l'adesione e/o la partecipazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
- e) l'eventuale Regolamento interno;
- f) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) su tutti gli altri oggetti attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

XIII. L'Assemblea elegge e revoca:

- a) il/la Presidente scelto/a tra i suoi soci;
- b) i membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i suoi soci;
- c) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS). Se necessario, il Collegio dei Revisori.

Fulvio Fallini

[Signature]

XIV. Tutti gli Organi eletti restano in carica 3 (tre) anni e sono rinnovabili. A ciò fa eccezione la carica di Presidente, che non potrà essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi.

XV. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

XVI. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

- I. Il consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, compreso il/la Presidente, eletti, tra i soci, dall'Assemblea. L'Assemblea, che procede alla elezione del Consiglio con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo quanto previsto per il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti in base al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all'art. 2382 c.c.
- II. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio.
- III. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.
- IV Il Consiglio Direttivo è Organo di Amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. (Art. 26, comma 6 e 7, del CTS).
- V. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- VI. Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, su proposta del/della Presidente, può nominare tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il/la Vicepresidente, il/la Direttore, il/la Segretario ed il/la Tesoriere. Questi ultimi tre possono essere scelti tra persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.
- VII. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal


Consiglio stesso.

- VIII. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente almeno ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei suoi componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
- IX. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche in forma telematica (per e-mail con conferma di lettura), con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- X. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente.
- XI. Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca anche l'Organo di Controllo (articolo 11 del presente Statuto) o, se non è stato eletto l'Organo di Controllo perché non sussistono le condizioni previste dalla legge, in alternativa il Collegio dei Sindaci Revisori e, se è necessario, esperti esterni e/o rappresentanti di eventuali comitati interni. Tali convocati non hanno diritto di voto.
- XII. I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del/della segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- XIII. Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta a norma di legge del libro soci, del registro dei volontari, del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo, nonché delle scritture contabili ed obblighi formali ai sensi di legge.
- XIV. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) definisce la Programmazione Annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) amministra il patrimonio sociale, eventuali fondi sociali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi l'ottenimento di concessioni pubbliche e gli atti relativi alla acquisizione e cessione di beni immobili;
- c) definisce il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto (gestionale), con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il bilancio preventivo ed, eventualmente, il Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e) delibera sull'esclusione dei soci
- f) delibera sulla nomina del/della Presidente Onorario e dei Soci Emeriti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- h) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;

Fabio Fallini



- i) determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'articolo 4 comma III del presente Statuto;
- j) ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- k) ha facoltà di costituire e sciogliere altre sedi dell'Associazione;
- l) ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- m) può predisporre modifiche allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- n) può redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – Il/la Presidente.

- I. Il/la Presidente è eletto/a, fra i soci, dall'Assemblea ordinaria. Deve essere scelto/a in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il/la Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal/dalla Vicepresidente (o da altro suo delegato) per le attività descritte al comma V), p.ti a), b), c) e d) del presente articolo.
- II. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con potere di firma di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno.
- III. Il/la Presidente, nell'espletamento dei suoi mandati, si avvale della collaborazione del/della Direttore, se nominato.
- IV. Nell'esclusivo interesse dell'Associazione e per quanto definito per Legge e dallo Statuto, può affidare ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi statutari e delle attività dell'Associazione
- V. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, ha le seguenti mansioni:
 - a) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - b) convoca e può presiedere l'Assemblea dei soci;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
 - f) ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
 - g) in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione di Consiglio successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.


Art. 11 - Organo di controllo

- I. L'Assemblea elegge, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005 e sue modifiche; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'Organo di controllo può essere composto da membri interni all'Associazione, oltre che da esterni.
- II. Esso ha i seguenti compiti:
 - a) vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - d) attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
 - e) poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, poter chiedere agli amministratori (Presidente e componenti Consiglio Direttivo) notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
 - f) redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
- III. Se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, con le seguenti modalità:
 - a) è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto;
 - b) nomina al suo interno il Presidente del Collegio che presenta annualmente all'Assemblea la relazione al bilancio consuntivo;
 - c) vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - d) dura in carica tre anni.

Art. 12 – Revisione legale dei conti.

- I. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS e sue modifiche ed integrazioni, il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o, in alternativa, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti, purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

fabio fallini



- II. nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi;
- III. l'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 13 - Il/la Presidente onorario.

Il/la Presidente onorario è nominato/a dal Consiglio Direttivo, ed approvato/a dall'Assemblea successiva, fra i soci che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione. Il/la Presidente onorario può presiedere l'Assemblea dei soci.

Art. 14 – Il/la Vicepresidente

Il/la Vicepresidente è nominato/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente, ed ha il compito di sostituire il/la Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, per le attività descritte all'art.10, comma V), p.ti a), b), c) e d) del presente Statuto.

Art. 15 – Il/la Direttore.

- I. È nominato/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
- II. Il/la Direttore:
 - a) coadiuva gli organi statutari e le cariche nell'espletamento delle loro funzioni;
 - b) recepisce i tempi, modi e strumenti delineati dal Consiglio Direttivo per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione;
 - c) è responsabile della corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, della programmazione delle attività e della gestione delle risorse e delle strutture dell'Associazione;
 - d) è responsabile, nei confronti del Consiglio Direttivo, dell'attuazione della Programmazione Annuale;
 - e) esercita tali funzioni in costante contatto con il/la Presidente dell'Associazione;
 - f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 16 – Il/la Tesoriere.

- I. È nominato/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente.
- II. Il/la Tesoriere:
 - a) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e, in

genere, ogni atto contenente un aumento o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione;

- b) cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio che gli è stato affidato dal Consiglio Direttivo;
- c) può redigere o collaborare alla redazione dei Bilanci dell'Associazione;
- d) partecipa all'Assemblea e al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se scelto al di fuori dei membri di tali Organi.

Art. 17 - L'Assistente Ecclesiale.

È nominato dal Vescovo della Diocesi di Livorno e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Art. 18 – Durata e Scioglimento.

- I. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo il quorum riportato all'art.8, comma IX, p.to b) del presente Statuto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- II. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 19 – Norme transitorie e finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il CTS ed i relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

1 Dele "ed"; 2 Adde "a seguito dell'efficacia della delibera". Due postille per una prova eccellente

Fabio Fallu'

